

# COMUNE DI OLIVOLA

Provincia di Alessandria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20/14 DEL 5.09.2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA IUC (IMU - TARI - TASI)**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 19.30 nella sede del Comune sopradetto.

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
GROSSI Gianmanuele	SI	
GIANNITTI Domenico	SI	
CERESA Carlo	SI	
BOTTO Sergio	SI	
LOPPO Carmen	SI	
MASSARI Andrea Maurilio	SI	
DOGNAZZI Mauro		SI
VOLTA Roberto	SI	
CITTADINO Adriano	SI	
SABATINI Gianmaria	-----	-----

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor GROSSI Gianmanuele, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraccitato.

Assiste il Segretario Comunale SUTERA Dr.ssa Giovanna.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

- tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**EVIDENZIATO** che a seguito del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;

**RILEVATO** che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata prevista, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

**PRESO ATTO** che sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

**VERIFICATO** che nell'anno 2012 sono stati assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**CONSIDERATO** che ai sensi della normativa in vigore nell'anno 2013 ed a seguito delle numerose modifiche intervenute, allo Stato è riservata l'entrata relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", per il gettito corrispondente all'aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%, mentre i Comuni possono decidere di aumentare tale misura fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il maggior gettito che ne deriva;

**RIMARCATO** che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 dell'art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**RILEVATO** che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RILEVATO** altresì che dalla stessa data sono esclusi dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale;

**VERIFICATO** altresì che i Comuni possono assimilare all'abitazione principale, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,

**PRESO** comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché ai sensi delle disposizioni dettate

dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

**VERIFICATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

**VISTO** il vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione C.C. n. 27/12 del 13/10/2012;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

**VISTA** la bozza di modifiche al regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2014;

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di revisione Finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. f) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il parere espresso dal Segretario Comunale sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267

Visto l'esito della votazione:

A voti UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, riprendendo e modificando le disposizioni già applicate in ambito IMU, riportate nella bozza allegata al presente atto;

- di dare atto che l'allegato regolamento IUC si compone dei seguenti allegati:

- 1) Regolamento imposta municipale propria (IMU)
- 2) Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- 3) Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile, tecnica.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to (SUTERA Dr.ssa Giovanna)

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Grossi Gianmanuele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Sutera Dr.ssa Giovanna

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Addì, 9.09.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Sutera Dr.ssa Giovanna

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- X È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 5.09.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Sutera Dr.ssa Giovanna

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

**Addì 9.09.2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Sutera Dr.ssa Giovanna

---